



COMUNE DI MARENE

PROVINCIA DI CUNEO

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

(ai sensi del D.P.R. 07.09.2010 n. 160)

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Premesso che:

- il Sig. **BERTOLA Livio** in qualità di legale rappresentante della **Ditta BERTOLA S.r.l.**, p. IVA 00084700046, con sede legale ed operativa in MARENE, Via Roma n. 37 ha presentato in data 28/07/2018, prot. n. 4833 allo Sportello Unico per le Attività Produttive domanda intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la **modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), relativamente alla riattivazione della linea galvanica (linea 2)**, presso l'impianto ubicato in Marene all'indirizzo anzidetto;
- Visto il precedente Provvedimento Conclusivo n. 19/2013 del 16/12/2013, che ha recepito il parere provinciale prot. 109522 del 11/12/2013, con scadenza prorogata ex lege sino al 30/11/2025 (cfr art. 29-octies, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), con cui è stato rilasciato, alla ditta BERTOLA S.r.l. di cui sopra, il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'attività IPPC 2.6: "Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 mc";
- Considerato che in data 29/11/2017 prot. n. 6972, la ditta BERTOLA S.r.l. ha presentato l'istanza di avvio della procedura di Verifica di Impatto Ambientale, ai sensi degli artt. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L.R. 40/98 e s.m.i., per la riattivazione della linea galvanica (linea 2) nell'impianto di Marene e che tale procedimento si è concluso con la Determinazione provinciale dirigenziale n. 419 del 06/02/2018 di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- Vista la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quarter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., convocata in data 09/10/2018, che si è conclusa con la raccolta dei pareri favorevoli alla modifica sostanziale dell'autorizzazione richiesta e con stesura, al termine dei lavori della conferenza, di un verbale conservato agli atti dell'Ente provinciale;
- Rilevato altresì che, in data 26/03/2019 prot. n. 2232, la ditta BERTOLA S.r.l. ha presentato una nota contenente "*comunicazione di modifiche non sostanziali*" ad integrazione dell'iter di approvazione della modifica sostanziale per il ricondizionamento della LINEA 2 nello stabilimento sito in Marene, Via Roma, 37, e che con nota della Provincia di Cuneo in data 21/05/2019 prot. n. 3558 viene specificato che l'aggiornamento dell'autorizzazione in relazione a tali modifiche minori è ricompreso nel provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'approvazione della modifica sostanziale per il ricondizionamento della linea 2, di cui al presente provvedimento;
- Atteso che le domande dianzi indicate hanno dato luogo all'avvio del procedimento unico semplificato di cui all'Art. 7 del D.P.R. 07.09.2010 n. 160;
- Ritenuto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione alle modifiche richieste;

Sono stati acquisiti da parte dell'Amministrazione i seguenti "atti istruttori" e pareri tecnici così denominati dalla normativa vigente:

1. **PARERE FAVOREVOLE**, pervenuto il 10/07/2019 prot. 4887 dalla Provincia di Cuneo, Settore Tutela del Territorio, Rif. 08.02/19-2011 (08.02/19), in ordine alla modifica sostanziale, ai sensi degli artt. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al precedente Provvedimento Conclusivo n. 19/2013 del 16/12/2013, rilasciata in capo alla ditta BERTOLA S.r.l., P.IVA 00084700046, con sede legale e impianto in Marene, Via Roma n. 37, nei seguenti termini:

- **modifica** degli Allegati Tecnici 1 e 2 del parere della Provincia prot. n. 109522 del 11/12/2013, parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con Provvedimento Unico SUAP n. 19/2013, **secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico 1 - aggiornamento 1 e nell'Allegato Tecnico 2 - aggiornamento 1, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento;**

nel rispetto delle seguenti prescrizioni e/o condizioni emerse nel corso della Conferenza di Servizi a seguito del parere del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo che ritiene la modifica assentibile, fatto salvo il recepimento di quanto segue:

- gestire la valvola presente sulla tubazione che collega il pozzetto a servizio del magazzino materie prime con il depuratore, in modo che sia normalmente chiusa per contenere eventuali sversamenti. Ne è consentita l'apertura solo per ragioni di lavaggio del locale, in assenza di sversamenti;
- modificare i limiti emissivi, previsti per le linee galvaniche, per il parametro Ni sulla base di quanto riportato nel parere prot.n.11833 del 08/02/2019 del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo;
- inserire, sempre sulla base del parere citato in precedenza, apposita prescrizione al fine di verificare l'utilizzo nel ciclo produttivo di prodotti contenenti acido perfluorototonato sulfonato (PFOS), ed in caso positivo, stimarne e monitorarne l'emissione;
- integrare il Piano di monitoraggio e controllo, come chiesto nel parere ARPA, con:
 - volume annuo reflui scaricati;
 - carico totale annuo scaricato per nichel, piombo, (con indicazione modalità calcolo – rif. Art 78 ter);
- carico annuo scaricato per rame, cromo VI, azoto, fosforo:
 - determinazione dei parametri BOD5 e solfiti negli autocontrolli con cadenza semestrale;
 - l'inserimento di controlli trimestrali per le seguenti sostanze prioritarie: Cr, Ni, Pb, Cu, Cr VI, nonché per i seguenti parametri N totale, P totale e temperatura.

2. **PRESA D'ATTO di non sostanzialità**, pervenuta in data 21/05/2019 prot. n. 3558 dalla Provincia di Cuneo, Settore Tutela Territorio, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali (Rif. Classifica 08.02/19), in ordine alla modifica linea 1, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. 44/2000, Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al precedente Provvedimento Conclusivo n. 19/2013 del 16/12/2013, prevista presso lo stabilimento in capo alla ditta BERTOLA S.r.l. ubicato in Marene, Via Roma n. 37, consistenti in:

- inserimento della cromatura trivalente;
- aggiornamento del ciclo galvanico con eliminazione di alcune vasche di trattamento e creazione di nuove stazioni per carico scarico dei particolari trattati;
- inserimento resine a scambio ionico per il ricircolo acque di lavaggio della fase di ramatura;

e nei seguenti termini:

- che tali variazioni non comporteranno aumenti rilevanti delle emissioni in atmosfera in quanto le superfici aspirate non subiscono sostanziali cambiamenti, ritenendo che le modifiche in parola possano ritenersi non sostanziali ai sensi delle definizioni riportate alle lettere l ed l-bis dell'art. 5 e dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Visti:

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- Visto il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il Decreto 06 marzo 2017, n. 58 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis." ed in particolare l'art. 10 in merito alla disciplina transitoria;
- le seguenti note e circolari contenenti indicazioni per l'uniforme applicazione del D.Lgs. 46/2014:
 - la nota prot. n. 10094/DB10.02 del 1/08/2014 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, ad oggetto: "Indirizzi urgenti per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale";
 - prot. n. 13.200.50/DISP/AIA della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte "*Orientamenti per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)*";
 - Circolare Ministeriale n. 22295 GAB del 27/10/2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*";
 - Circolare Ministeriale n. 12422 GAB del 17/06/2015 dello stesso Dicastero "*Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*";
 - la Circolare Ministeriale n. 27569 del 14 novembre 2016, avente ad oggetto: "Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46";
- il D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. n. 447 del 20 ottobre 1998;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)";
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il Piano Regolatore Generale Comunale vigente, approvato in data 07/11/2011 con D.G.R. n. 23-2819, pubblicato sul B.U.R.P. n. 46 in data 17/11/2011 e successive sue varianti;
- i Regolamenti Comunali in materia di Edilizia, Igiene e Polizia Urbana;

- la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il Decreto Presidenziale n. 19 del 31 gennaio 2019, con cui è stato approvato il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2019-2021 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012;
- l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;

Atteso altresì che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.P. n. 34 del 06.05.2016;

Richiamata la D.G.C. n. 95 in data 03/09/2012, con la quale si è deliberato l'attivazione dello Sportello Unico per le attività Produttive in forma autonoma, con individuazione circa le responsabilità dei vari procedimenti limitatamente al Settore dell'edilizia produttiva di cui al comma 6 dell'art. 4 D.P.R. 07.09.2010 n. 160;

Vista la Comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136" e successive modifiche ed integrazioni, resa in data 28/10/2019 dal Ministero degli Interni, Banca dati Nazionale unica della documentazione antimafia, acclarata al protocollo generale del Comune di Marene in data 29/10/2019 prot. 7014, attestante "*che a carico della suindicata "BERTOLA S.R.L." e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011"*;

Visto il Piano Regolatore Generale Comunale vigente, approvato in data 07/11/2011 con D.G.R. n. 23-2819, pubblicato sul B.U.R.P. n. 46 in data 17/11/2011 e successive sue varianti;

Visti i Regolamenti Comunali in materia di Edilizia, Igiene e Polizia Urbana;

Vista la documentazione presentata dal richiedente allegata all'istanza;

assume il seguente

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AIA

Sulla scorta dei consensi di cui in premessa, è assentito alla **Ditta BERTOLA S.r.l.**, p. IVA 00084700046, con sede legale ed operativa in MARENE, Via Roma n. 37, in persona del legale rappresentante Sig. BERTOLA Livio, la **modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), relativamente:**

- **alla riattivazione della linea galvanica (linea 2)**, presso l'impianto ubicato in Marene all'indirizzo anzidetto **secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico 1 - aggiornamento 1 e nell'Allegato Tecnico 2 - aggiornamento 1, compiegati al parere favorevole, pervenuto il 10/07/2019 prot. 4887 dalla Provincia di Cuneo, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento e nel rispetto delle prescrizioni** emerse nel corso della Conferenza di Servizi e a seguito del parere del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo in premessa citate;
- **all'aggiornamento** dell'autorizzazione stessa in relazione a modifiche minori **in ordine alla linea 1**, ubicata presso il medesimo impianto di cui sopra, consistenti in:
 - inserimento della cromatura trivalente;
 - aggiornamento del ciclo galvanico con eliminazione di alcune vasche di trattamento e creazione di nuove stazioni per carico scarico dei particolari trattati;
 - inserimento resine a scambio ionico per il ricircolo acque di lavaggio della fase di ramatura;

alle seguenti condizioni:

- *in riferimento al parere del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo:*
 - gestire la valvola presente sulla tubazione che collega il pozzetto a servizio del magazzino materie prime con il depuratore, in modo che sia normalmente chiusa per contenere eventuali sversamenti. Ne è consentita l'apertura solo per ragioni di lavaggio del locale, in assenza di sversamenti;

- modificare i limiti emissivi, previsti per le linee galvaniche, per il parametro Ni sulla base di quanto riportato nel parere prot.n.11833 del 08/02/2019 del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo;
 - inserire, sempre sulla base del parere citato in precedenza, apposita prescrizione al fine di verificare l'utilizzo nel ciclo produttivo di prodotti contenenti acido perfluorotettonato sulfonato (PFOS), ed in caso positivo, stimarne e monitorarne l'emissione;
 - integrare il Piano di monitoraggio e controllo, come chiesto nel parere ARPA, con:
 - volume annuo reflui scaricati;
 - carico totale annuo scaricato per nichel, piombo, (con indicazione modalità calcolo – rif. Art 78 ter);
 - carico annuo scaricato per rame, cromo VI, azoto, fosforo:
 - determinazione dei parametri BOD5 e solfiti negli autocontrolli con cadenza semestrale;
 - l'inserimento di controlli trimestrali per le seguenti sostanze prioritarie: Cr, Ni, Pb, Cu, Cr VI, nonché per i seguenti parametri N totale, P totale e temperatura.
- *In riferimento alla presa d'atto di non sostanzialità emessa dalla Provincia di Cuneo, in ordine alle modifiche minori di cui alla linea 1:*
- le variazioni, da ritenersi non sostanziali ai sensi delle definizioni riportate alle lettere I ed I-bis dell'art. 5 e dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., non dovranno comportare aumenti rilevanti delle emissioni in atmosfera tenuto conto che le superfici aspirate non subiscono sostanziali cambiamenti;

Resta invariato il termine, per il riesame con valenza di rinnovo, **al 30/11/2025 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** di cui al Provvedimento Unico SUAP n. 19/2013 del 16/12/2013, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett.a) del DLgs 152/2006 e s.m.i., così come i valori limite e le prescrizioni riportate e non modificati di cui al parere, pervenuto il 10/07/2019 prot. 4887 dalla Provincia di Cuneo relativamente alla riattivazione della linea galvanica (linea 2), presso l'impianto ubicato in Marene in Via Roma n. 37.

Si dà atto dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo come da dichiarazione pervenuta in data 05/11/2019 prot. n. 7105 con la quale la ditta richiedente attesta di aver provveduto al pagamento di tale imposta, ai sensi del D.P.R. 642 del 26/10/1972 e s.m.i., individuando in "01181389646306" il numero identificativo della marca da bollo apposta sulla dichiarazione stessa.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 241/90, gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si dispone la pubblicazione per via informatica del presente provvedimento, sull'Albo Pretorio Informatico comunale per la durata di giorni 15.

Marene, 11 novembre 2019.

**IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

(Geom. Valerio PRIORA)

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

“ATTI ISTRUTTORI” ALLEGATI :

1. Parere Favorevole in ordine alla modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, pervenuto il 10/07/2019 prot. 4887 dalla Provincia di Cuneo, Settore Tutela e Territorio, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali, Rif. 08.02/19;
2. Presa d'atto di non sostanzialità in ordine alla modifica linea 1, pervenuta in data 21/05/2019 prot. n. 3558 dalla Provincia di Cuneo, Settore Tutela Territorio, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali (Rif. Classifica 08.02/19).